

Sono le festività che un tempo venivano godute effettivamente nel giorno in cui cadevano, ma poi sono divenute giornate lavorative. È rimasto però il diritto ad usufruirne tramite giornate di permesso durante l'anno.



**Quanti sono i giorni di permesso per ex-festività?**

Tanti permessi giornalieri retribuiti quante sono le ex festività che cadono in giornate lavorative.

per il 2008: **3**    per il 2009: **5**    per il 2010: **5**

**Spettano in caso di assenza dal lavoro?**

**NO:** se l'assenza – senza diritto all'intero trattamento economico – cade nei giorni di ex festività. In sostanza per fruire del permesso di ex festività bisogna che in quel giorno si percepisca l'intera retribuzione (quindi non bisogna essere in permesso non retribuito, in aspettativa ecc.).

**Come vengono liquidati i permessi non utilizzati nel corso dell'anno solare?**

Calcolando gli eventuali resti – compresa l'eventuale frazione – sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza, ragguagliata ad anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) da erogare entro febbraio dell'anno successivo.

**Come vanno utilizzati?**

- Nel periodo 16 Gennaio/14 Dicembre;
- con congruo preavviso;
- in aggiunta ai periodi di ferie in tutto o in parte oppure anche disgiuntamente da queste in 3 o più giornate consecutive, segnalandoli al momento della predisposizione dei turni di ferie.

**Quante sono le ex festività per gli assunti o dimessi nell'anno?**

Spettano tanti giorni quanti sono quelli lavorativi che cadono nelle ex festività. Quindi il lavoratore assunto il 1° di luglio avrà diritto ad un solo giorno di ex festività: il 4 Novembre (festa dell'Unità Nazionale) sempre che tale ricorrenza cada in giorno lavorativo (e non sia assente senza diritto all'intero trattamento economico).

I giorni di ex festività sono:

- San Giuseppe (19 Marzo);
- Ascensione (39° giorno dopo Pasqua);
- Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua);
- SS. Pietro e Paolo (29 Giugno);
- Festa dell'Unità Nazionale (4 Novembre).